

Spett.le Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica, Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Livorno il 11 dicembre 2021

**OGGETTO: PROCEDIMENTO VIA EX POST IMPIANTO IREOS Via dei Fabbri n. 5/7.
LIVORNO: NOTE SU PARERI COMUNE LIVORNO PER CONFERENZA SERVIZI
19/11/2021 - ASL 26 OTTOBRE 2021 E 4 NOVEMBRE 2021 - VERBALE CONFERENZA
SERVIZI 19 NOVEMBRE 2021**

Allegati: 1

1. RELATIVAMENTE ALLA NON CONFORMITÀ URBANISTICA DELL'IMPIANTO IREOS

COMUNE DI LIVORNO - CONTRIBUTO PER LA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 19 NOVEMBRE 2021:
non è riscontrabile la conformità urbanistico edilizia dell'impianto. Il parere quindi potrà essere espresso solo a seguito della positiva definizione dell'eventuale procedimento sanante delle opere difformi evidenziate.

Misure di salvaguardia del Piano Strutturale di cui all'art. 8 c. 3 che non consentono oggi di poter intervenire sull'impianto con interventi di nuova edificazione o di ampliamento in quanto indicano *"nella porzione dell'UTOE 10, posta in sinistra idraulica del rio dell'Acqua della Puzzolente e del Torrente Ugione, sono vietati la realizzazione e l'ampliamento di impianti RIR, di impianti di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e di impianti produttivi che utilizzano prodotti, sottoprodotti o materie prime seconde derivanti da trattamento di rifiuti"*;

Ribadiamo sul punto della non conformità urbanistica quanto affermato nella osservazione n°5 alle nostre Osservazioni iniziali dove, sulla base della giurisprudenza in materia, si rilevava come la questione della conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione deve essere intesa nel senso che il giudizio di conformità deve essere reso con riferimento anche agli eventuali profili di tutela ambientale. Tutto questo ancora di più in una procedura come quella di cui in oggetto che si fonda sulla VIA ex post di un impianto che non ha mai avuto una valutazione della sua compatibilità complessiva con il sito in cui è stato collocato.

Si veda Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4689, del 24 settembre 2013: *"la compatibilità urbanistica dell'impianto, benché non espressamente contemplata dall'art. 216 del d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 5 febbraio 1998, non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell'attività*

di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell'ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell'area;...".

Né la questione può essere aggirata affermando che l'articolo 208 del DLgs 152/2006, anche se assorbito dall'AIA, costituisce variante automatica alla vigente pianificazione urbanistica di livello quanto meno comunale, rinviando quindi la questione alla nuova AIA, perché anche in questa sede la non conformità può essere elemento di contrasto al rilascio dell'AIA stessa.

Sul punto si richiama quanto espresso nell'ALLEGATO 1 al nostro documento intitolato **"Note al documento IREOS intitolato: «2° DOCUMENTO INTEGRATIVO AL PROCEDIMENTO DI VIA POSTUMA RIF. CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 03.09.2021»"**. In tale documento si concludeva affermando che l'applicazione della automaticità della autorizzazione come variante urbanistica dipende prima di tutto dalla volontà comunale. Se decide di non opporsi è chiaro che l'autorizzazione vada in variante ma se si oppone motivatamente può bloccare il progetto, quindi il Comune ha un ruolo attivo e non meramente notarile come dimostrano due recenti sentenze del Consiglio di Stato: n° 4734 del 2019 e n° 4991 pubblicata il 10 agosto 2020.

In altri termini solo il Comune, quale ente competente in via esclusiva delle questioni di tipo urbanistico, può in sede di conferenza dei servizi, conferire l'assenso al progetto di nuovo impianto anche se in contrasto con le norme del PRG (e in tal caso la autorizzazione rappresenterebbe automatica variante), oppure, di contro, formulare il proprio dissenso motivato con effetti preclusivi alla definizione positiva della autorizzazione. Sul punto rilevo come sia di stretta competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata dal progetto esprimersi su ogni questione di tipo urbanistico, con gli alternativi effetti sopracitati (assenso con variante automatica, oppure dissenso motivato).

Non solo ma come sottolineavamo nella richiamata osservazioni n° 5 delle Osservazioni iniziali al procedimento di VIA ex post in corso a pagina 48 del SIA si legge: *"Dall'analisi del documento "STS - Strategie dello Sviluppo Sostenibile - Schede aree di intervento" (Piano strutturale del Comune di Livorno) emerge che: Descrizione Area inserita nel perimetro del Piano per insediamenti produttivi Picchianti su cui insistono attività produttive non compatibili con gli insediamenti abitativi limitrofi Obiettivi: Trasferimento delle attività insediate in altra area da individuarsi in sede di Piano operativo nell'ambito dell'UTOE 10. Favorire l'insediamento di attività produttive-artigianali o comunque conformi alla destinazione d'uso di zona a condizione che siano compatibili con i limitrofi insediamenti abitativi.*

...

Incrementi ammissibili

All'interno dell'UTOE gli incrementi ammessi sono riconducibili a:

- interventi sul patrimonio edilizio esistente, che verranno disciplinati puntualmente dal Piano Operativo, sulla base del valore storico, documentale ed architettonico, di relazioni con il contesto urbano del singolo organismo edilizio;*
- interventi relativi ad attività ed impianti industriali e per attività artigianali e di deposito esistenti la cui disciplina sarà definita dal Piano Operativo in conformità alle specifiche disposizioni di settore in materia di attività a rischio di incidente rilevante (RIR), agli esiti dei piani di bonifica ed alle norme di settore in materia di attività produttive e artigianali;...".*

Ora il PO sugli eventuali incrementi può confermare la non conformità urbanistica dell'impianto secondo gli indirizzi sopra riportati e in modo legittimo. Infatti il Consiglio di Stato con sentenza n°4484 del 2018 (richiamandosi alla sentenza n°2297 del 2018) ha affermato che la VIA di un progetto deve essere effettuata tenendo conto anche degli ulteriori progetti relativi alla medesima area territoriale, anche se solo autorizzati o pianificati e non materialmente eseguiti. Aggiunge il Consiglio di Stato: *“È rispetto alla conformazione giuridica dell'area stabilita dal piano regolatore che assume significato il concetto di variante. Risulta invece ininfluenza il fatto che, materialmente, non si sia ancora proceduto a riqualificare la zona secondo la destinazione da ultimo impressa dal PRG, essendo sempre possibile procedere in tal senso anche in futuro.”*

2. RELATIVAMENTE AI PARERI ASL SULLA VALUTAZIONE IMPATTO SANITARIO IMPIANTO IREOS

2.1. PARERE ASL (UNITÀ FUNZIONALE IGIENE PUBBLICA ZONA LIVORNESE) 26 OTTOBRE 2021

Parere su documento IREOS “Proposta di Piano Monitoraggio Odori” dell'Ottobre 2021 si chiede che la ditta rispetti quanto scritto nel Piano e che il monitoraggio sia semestrale invece che annuale. Impostazione che ripete, sotto il profilo metodologico, quanto affermato nel Parere ASL 29 LUGLIO 2021 dove si raccomandava un monitoraggio degli inquinanti emessi durante il ciclo produttivo, il tutto sulla base dello studio IREOS del Prof. Cristaudo.

Si rileva come quanto affermato dal Parere ASL non tiene conto minimamente di quanto da noi affermato nella osservazione n°4 contenuta nel documento: *“OSSERVAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA SU RICHIESTA DELLA REGIONE TOSCANA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA POSTUMA EX DLGS. 152/2006 ARTT. 23 E SEGUENTI, L.R. 10/2010 ART. 43 COMMA 6 E ARTT. 52 E SEGUENTI, D.G.R. N. 931/2019, RELATIVA ALL'ESISTENTE IMPIANTO DESTINATO AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO IN LIVORNO, VIA DEI FABBRI N. 5/7. PROPONENTE: IREOS S.P.A.”* che riportiamo nell'allegato 1 alle presenti Note. A conferma di quanto si afferma si veda quanto dichiarato, a verbale della seduta di Conferenza dei Servizi del 19 novembre scorso, da parte di Arpat: *“b) per quanto riguarda il piano degli odori, ARPAT ritiene non condivisibili alcune affermazioni del proponente relative, tra l'altro, all'eventuale presenza di emissioni fuggitive dagli ingressi, al contesto territoriale, al valore di fondo degli odori, al monitoraggio di traccianti presso i recettori, all'individuazione di una soglia di attenzione in concentrazione di odore; si ritiene quindi che il piano di gestione degli odori sia da riformulare tenendo conto delle considerazioni espresse da ARPAT nel contributo;”*.

2.2. PARERE ASL DEL 4 NOVEMBRE 2021 INVIATO AL COMUNE DI LIVORNO

Si tratta del Parere in risposta alla richiesta del Comune di Livorno del 28 aprile 2021 che chiedeva: *“Si ritiene in particolare opportuno acquisire le evidenze epidemiologiche dell'area in esame, in relazione alle patologie potenzialmente collegate ai vari agenti inquinanti prodotti dalle attività presenti. In un principio di massima cautela, quindi, risulta in generale necessario che lo S.I.A. sia integrato con una più puntuale documentazione che permetta la Valutazione degli Impatti sulla Salute Umana, anche per permettere al Sindaco, in qualità di massima Autorità Sanitaria, di esprimere il parere di competenza.”*

Intanto il Parere del 4 novembre afferma che l'impianto non ha aree residenziali vicine nonostante sussistano abitazioni a meno di 500 metri. La affermazione risulta molto superficiale e anche qui

richiamiamo quanto affermato al punto del nostro documento intitolato **“Note al documento IREOS intitolato: «2° DOCUMENTO INTEGRATIVO AL PROCEDIMENTO DI VIA POSTUMA RIF. CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 03.09.2021»”**. La significativa presenza residenziale, nell’area di impatto dell’impianto, poteva essere dimostrata con una semplice ricognizione sul posto come svolta dai sottoscritti. Da questa ricognizione risultano residenti entro il raggio di 300 metri dall’insediamento IREOS:

Via P. Pisana: 17 famiglie

Via Pian di Rota: 30 famiglie

Via dei Fabbri: 4 famiglie più un appartamento di prossima residenza

Via dei Materassai: 7 famiglie

Via degli Acquaioli: 15 famiglie

Via degli Scalpellini: 4 famiglie

Attività:

N°1 supermercato di generi alimentari

N° 1 panificio che produce pane e dolci per una buona parte della città

N° 4 bar, 2 producono in loco dolci

N° 1 negozio di giocattoli

N° 1 banca

N° 1 scuola di ballo anche per bambini

N° 3 autosaloni

N° 1 edificio comprendente uffici (ci saranno oltre 50 dipendenti)

Infine si rileva presenza di oltre 70 attività commerciali e artigianali.

Siamo quindi in una zona che ha le caratteristiche tipiche di periferia urbana del Comune di Livorno peraltro a pagina 48 del SIA si legge: Dall’analisi del documento “STS - Strategie dello Sviluppo Sostenibile - Schede aree di intervento” (Piano strutturale del Comune di Livorno) emerge che: Descrizione Area inserita nel perimetro del Piano per insediamenti produttivi Picchianti su cui insistono attività produttive non compatibili con gli insediamenti abitativi limitrofi. Quindi dallo stesso SIA si ricava che non di case sparse trattasi nel caso specifico ma di periferia urbana del centro di Livorno.

Il Parere ASL poi, oltre a rimuovere la presenza significativa residenziale di attività con costante presenza umana, si limita a fornire dati generici standardizzati adombrando le scuse su tempi stretti e carenze economico logistiche per studi più approfonditi.

Premesso che l’impianto è esistente da anni e ha avuto pure un sequestro per violazioni di norme ambientali, premesso inoltre che il procedimento di VIA ex post è in corso ormai da oltre 1 anno, occorre aggiungere che una valutazione dell’impatto sanitario sito specifica di questo impianto è prevista dalla normativa sulla VIA senza considerare l’obbligatorio Parere Sanitario del Sindaco (con supporto ASL) all’interno del procedimento di rilascio dell’AIA. Ricordiamo che la prima AIA all’impianto è stata rilasciata nel 2014 e già in quella sede il Parere Sanitario andava prodotto obbligatoriamente ai sensi del comma 6 articolo 29 quater del dlgs 152/2006 (peraltro questo obbligo sussiste fin dal comma 11 articolo 5 DLgs 59/2005 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”).

In sostanza nel Parere ASL mancano i seguenti approfondimenti:

a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto;

- b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata;
- c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall'impianto.

Si osserva infine che se ASL non è in grado di esercitare le sue funzioni, peraltro previste dalla legge, il Sindaco come autorità sanitaria può utilizzare enti e istituti diversi per redigere la valutazione dell'impatto sanitario dell'impianto IREOS, ad oggi mai effettuata. Infatti secondo il TAR Sicilia sentenza n. 1524 del 2015, in relazione al Parere Sanitario per impianto assoggettato ad AIA, *"il Comune può discostarsi dai pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed ambientali solo in caso di assoluta insufficienza, carenza e approssimazione degli stessi e qualora sussistano allegazioni che provino oltre ogni dubbio l'inattendibilità dei pareri e la sussistenza di comprovati elementi che dimostrino la sussistenza di inconvenienti sanitari"*.

Da questo punto di vista si ritiene positivo quanto affermato dal Comune di Livorno a verbale della seduta di Conferenza dei Servizi del 19 novembre scorso: *"In merito al parere ASL della UO Epidemiologia visto quanto evidenziato circa l'aumento di malati cronici di BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva), si fa presente che secondo quanto indicato dalla Giunta Comunale, il Comune di Livorno, visti i limiti dei dati a disposizione di ASL, si riserva di richiedere uno studio epidemiologico più approfondito anche in vista del riesame dell'AIA."*

Riteniamo quindi indispensabile che prima della conclusione del procedimento di VIA ex post sia acquisito detto studio.

3. RELATIVAMENTE AL PARERE SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE DA VERBALE CONFERENZA SERVIZI DEL 19/11/2021

Il Parere, a pagina 8 del verbale, afferma: *"il proponente in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora intenzionato a gestire rifiuti urbani, espliciti in maniera chiara tale volontà e provveda ad individuare codici Eer e relative operazioni di recupero che intende andare ad effettuare."*

Sul punto si conferma quanto anche da noi sollevato in sede di note del 5 agosto 2021 alle controdeduzioni di IREOS.


Peraltro invece non concordiamo con quanto affermato in altra parte del Parere quando si afferma l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani è soggetta a privativa e a pianificazione e non è possibile autorizzare operazioni di smaltimento di rifiuti urbani nell'impianto in oggetto; non è preclusa, invece, per la società proponente la possibilità di gestire rifiuti urbani a recupero, in quanto attività inquadrata in una logica di mercato;"

Riservandoci di approfondire il tema se la suddetta tesi dovesse essere avanzata anche in sede di conclusione del procedimento o addirittura di nuova AIA, qui ci limitiamo a richiamare il comma 5 articolo 181 recita: *"5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero."*

Come si vede il comma citato nel SIA non fa riferimento agli impianti ma alla circolazione della tipologia dei rifiuti che è cosa diversa dalla necessaria, come vedremo, pianificazione pubblica nella individuazione dei siti e delle tipologie di impianti di gestione rifiuti.


Per il Comitato Livorno Nord

Il Presidente (Lorenzo Calamita)



.....

Un Consigliere (Umberto Artz)



.....

ALLEGATO 1

OSSERVAZIONE N° 4: EMISSIONI ODORIGENE

RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE

“si chiede al proponente di introdurre tra gli inquinanti dell'emissione E4 un valore limite o di soglia per il parametro “odore” (il settore modellistica di ARPAT suggerisce un impatto olfattivo complessivo dell'installazione non superiore a 500 ou/m3);”

INTEGRAZIONI PRESENTATE DA IREOS

Si veda documento allegato 2 piano gestione odori e allegato 4 quadro emissivo.

OSSERVAZIONE N° 4

Si osserva che il piano non rispetta la richiesta del limite di 500 ou/m3 chiesto da Arpat. Nell'allegato 4 si fa riferimento al valore di 1000.

Il limite della BAT UE va da un minimo di 200 a 1000, quindi si applica il limite massimo previsto dalle BAT.

Un limite intorno alle 300 U.O/m3 sia già molto significativo sotto il profilo dell'impatto sanitario. Occorre inoltre sottolineare che secondo la norma della Regione Lombardia (D.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943) dovranno essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore (non le medie dei valori di emissione massimi di 200/300 unità odometriche in uscita dal biofiltro) al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione, a 1, 3 e 5 unità odometriche per metro cubo di aria. Si tenga presente, afferma la Regione Lombardia, che a 5 unità odometriche il 90-95% della popolazione percepisce l'odore.

Riguardo al sistema di segnalazioni individuato dal documento dell'allegato 2 appare questo al di sotto di quanto articolato nella sopra menzionata norma lombarda.

L'allegato III alla Delibera Giunta Regionale Lombardia del 15 febbraio 2012 - n. IX/3018, disciplina la Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione residente.

La **norma Lombarda** in generale individua **varie fasi** per affrontare il controllo delle emissioni odorigene da impianti come quello di Saliceti.

Se viene superata la **Fase A** che consiste nel preliminare accertamento della sussistenza di elementi di disagio presso la popolazione.

Quindi, applicando la norma Lombarda, si dovrebbe passare alla **Fase B** verifica dell'impatto olfattivo. Questa fase dovrà concludersi con la definizione, attraverso le risultanze della simulazione del modello di dispersione, della rappresentazione delle linee di iso concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile (mappe di impatto, (non le medie dei valori massimi di 200/300 unità odometriche ordinarie), tenendo conto dei **Criteri di Valutazione** stabiliti sempre dalla norma Lombarda. I criteri di valutazione sono quelli che affermano:

1. a 5 unità odometriche il 90-95% della popolazione percepisce l'odore

2. verificato l'impatto odorigeno dell'attività sul territorio circostante, andranno caratterizzate le sezioni dell'impianto che causano emissioni odorigene e giustificato un loro eventuale mancato confinamento

3. devono inoltre essere valutate le prestazioni a carico dei sistemi di abbattimento necessari per raggiungere i risultati calcolati.

4. in caso di nuovo impianto dovrà essere scelto il sistema di trattamento degli effluenti opportuno per singolo punto di emissione e indicato il valore di portata di odore massimo che può essere emesso dalla singola emissione tale che, sommando tutte le emissioni dello stabilimento, venga garantito il rispetto dei risultati della simulazione. Il **punto 4** appare significativo in relazione alla questione delle "medie" dei valori rilevati. Questo punto afferma sempre la norma Regionale Lombarda si applica anche agli impianti esistenti: "*in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio*". Appare ovvio che le problematiche siano ampiamente "conclamate" a Saliceti!

5. sulla base dei punti precedenti si procederà ad un **aggiornamento dell'autorizzazione** prescrivendo il rispetto del limite della portata d'odore così come calcolata dalla simulazione numerica effettuata. Si potrà arrivare anche ad obbligare il gestore dell'impianto a presentare un piano d'adeguamento per il rispetto criteri previsti dalla presente linea guida che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per l'adeguamento (**FASE C**).

L'allegato III citato definisce una strategia di approccio alla Fase A di indagine delle problematiche olfattive per impianti esistenti.

La strategia proposta vuole perseguire gli scopi seguenti:

1. offrire percorsi definiti, trasparenti e condivisi per conseguire il contenimento del disturbo olfattivo, evitando l'esacerbarsi di contrasti e il radicarsi di contrapposizioni;
2. permettere di rilevare in modo quanto più possibile oggettivo il grado di disturbo olfattivo percepito e dimostrare la relazione causa-effetto fra una certa emissione in atmosfera e tale disturbo olfattivo, affinché siano garantiti sia il diritto del gestore dell'impianto ad esercire l'attività produttiva nel rispetto delle disposizioni cogenti, sia il diritto a salvaguardare la qualità dell'ambiente.
3. accrescere la fiducia della popolazione nella risoluzione del conflitto, mediante un equilibrato confronto tra le parti, mediato dall'Autorità locale. La strategia proposta è volta a fornire uno strumento utile:
 - 3.1. al Sindaco, affinché egli possa svolgere il ruolo di autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, e di vigilanza e tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
 - 3.2. alla popolazione residente, eventualmente raccolta in associazioni, affinché partecipi in modo attivo, informato e consapevole al monitoraggio ed al contenimento del disturbo olfattivo percepito;
 - 3.3. ai gestori degli impianti di possibili fonti di odore che generano disturbo fra la popolazione, affinché le richieste che eventualmente perverranno ad essi dall'Autorità locale di contenere le emissioni siano supportate dal riscontro oggettivo e circostanziato del grado di disturbo olfattivo prodotto e dalla dimostrazione che tale disturbo sia effettivamente prodotto da una certa emissione.